



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Revisione P.U.T. Area Sorrentino – Amalfitana – Monti Lattari – Castellammare di Stabia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1987, n.35" (Reg. Gen. n. 501)

Ad iniziativa del Consigliere Alfonso Longobardi.

Depositata in data 24 novembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

11 DIC. 2017

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0019817/1 Data: 11/12/2017 14:20
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

AW. Sinf.
24-11-17
24/11/2017
Dott. Longobardi
D.J.

Prot. 190/2017
Napoli, 23.11.2017

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0018664/1 Data: 24/11/2017 13:30

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla Segreteria Generale
Del Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Oggetto: Presentazione Proposta di Legge "Revisione P.U.T. Area Sorrentino - Amalfitana - Monti Lattari - Castellammare di Stabia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35"

Il sottoscritto Alfonso Longobardi, Consigliere regionale del Gruppo "De Luca Presidente" trasmette, con la presente, il PDL riportato in oggetto ed a firma dello stesso.

Cordiali saluti.

On. Dott. Alfonso Longobardi

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 501

23/11/17
Sh. Longobardi



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnica

Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'area Sorrentino-Amalfitana è "Piano Territoriale di Coordinamento" con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali: Prevede norme generali d'uso e formule direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni sottoposti alla sua normativa d'uso, devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti.

L'area investita dal Piano coincide con la superficie territoriale di 34 Comuni compresi nelle province di Napoli e di Salerno ed è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, in sei sub-aree. I comuni di Vico Equense, Massalubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Positano fanno tutti parte della sub area n. 1.

Dobbiamo ricordare che il PUT fu approvato con legge regionale 28 giugno 1987 n. 35, dalla Regione Campania per adempiere, sia pure parzialmente, agli obblighi stabiliti dalla legge n. 431/85 (Galasso), ed è entrato in vigore il 21 luglio 1987, nonostante esso fosse completato -e rimasto inutilizzato- già nel 1977, cioè redatto su dati dimensionali risalenti al decennio precedente!

Si tratta, quindi, di uno strumento entrato in vigore trent'anni fa e redatto sulla base di dati già vecchi e, per gli aspetti paesaggistici, secondo l'impostazione ben superata della legge n. 1497/39, che concepisce il paesaggio in modo statico e contemplativo.

Come noto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. ed int.), sulla scorta dei principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ha da tempo ampiamente superato la limitazione del Piano Paesaggistico alla semplice e generale immodificabilità o alla limitazione della trasformabilità in termini unicamente quantitativi, introducendo:

- l'obbligo di analizzare il paesaggio come effetto delle interazioni dinamiche tra diverse componenti naturali e antropiche, qualificandolo come espressione del patrimonio identitario di una comunità;
- l'importante connotazione economica del paesaggio, come fattore cioè di sviluppo dei territori;
- l'opportunità di disciplinare le modalità di intervento sul paesaggio per il ripristino dei valori compromessi nonché per lo sviluppo delle aree, anche quelle prive di classiche attrattive paesistiche e/o ambientali.



Consiglio Regionale della Campania

Pertanto, il PUT, senza nulla eccepire sulla sua necessaria finalità di tutela degli indiscutibili pregi ambientali, essendo costruito su presupposti ormai largamente superati ed obsoleti, viene inevitabilmente a rappresentare oggi un'“ingessatura” piuttosto sterile del territorio, in quanto non rispondente alle moderne esigenze di contemperamento tra tutela e sviluppo.

La generale condivisione di tale esigenza non ha però consentito, finora, l'avvio della revisione del PUT o l'elaborazione di uno strumento più adeguato ai tempi e alle esigenze di una tutela attiva, aperta alle dinamiche sociali ed economiche, dell'area di riferimento, nonché alla difesa dei valori ambientali presenti, pensando, tra l'altro, ad una pianificazione paesaggistica meno rigida e dogmatica e più attenta all'integrazione tra pianificazione sovraordinata e pianificazione locale, attenta inoltre all'uso delle moderne tecnologie atte all'ideale mitigazione degli impatti delle opere sul contesto.

Tutta la Penisola Sorrentina, possiede un ecosistema straordinario, singolarità territoriali e paesistiche sostanzialmente intatte e una limitatissima antropizzazione del territorio; nulla a che vedere con la cementificazione dell'ambito costiero riscontrabile nella lettura del territorio della fascia vesuviana e metropolitana. Proprio per questo, in realtà, i migliori propositi strategici del PUT, in tema di conservazione degli equilibri paesistici, si sono realizzati su tale ambito territoriale più che lungo la rimanente componente costiera suddetta.

Mentre però gli obiettivi strategici definiti dalla Relazione al PUT, risultano in gran parte conseguiti sul suddetto territorio, l'ingessamento della parte normativa e vincolistica comporta che si siano trascinate immutate fino ad oggi prescrizioni in gran parte antiquate ed ormai inadeguate.

È cronaca recente poi l'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 11/16 del 01/02/2016, che ha reso ancora più gravosa la situazione di stallo in cui il territorio di riferimento del PUT sembra essersi stanziato, affermando un principio fondamentale in tema di pianificazione territoriale, ovvero sancendo l'incostituzionalità della deroga da parte di piani statali e/o di sviluppo regionale ovvero di leggi regionali, ai piani paesaggistici come definiti dal Codice -D.Lgs. 42/2004- (nei quali il PUT in questione viene espressamente annoverato - art. 135), i quali rappresentano pertanto al momento il più alto grado di pianificazione, e a cui tutti gli altri piani sono subordinati ed obbligati a conformarsi.



Consiglio Regionale della Campania

Orbene, alla luce di tale arresto giurisprudenziale e dei correlati costanti pronunciamenti del Giudice Amministrativo, si è giunti al paradosso che anche i programmi in deroga prospettati per es. dal Piano Territoriale Regionale (PTR) o da altri strumenti legislativi regionali, non risulterebbero ammissibili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, rientranti nella perimetrazione del P.U.T. di cui alla L.R. 35/1987, poiché tali fattispecie si pongono con esso in contrasto, di fatto frustrando a tempo indeterminato le aree interessate, per l'impossibilità di margini di reale sviluppo.

Le città sono oggi chiamate a fronteggiare nuove esigenze poste dall'ambiente e dal territorio (conservazione e preservazione degli equilibri), dai residenti e dalle imprese (in termini di innovazione ed agevolezza del territorio) nonché dal mercato dell'economia e del lavoro (in termini di concorrenzialità). Pertanto è da ritenersi indifferibile pensare quanto prima ad una risoluzione della problematica, atta a superare il blocco innescatosi, e soprattutto che sia attenta alle innovazioni tecnologiche ed alle esigenze della società e della cultura contemporanee poiché il quadro politico, economico, culturale, ambientale ed urbano attuale propone sfide che oggi non possono essere più affrontate seguendo i vecchi modelli pianificatori, spesso già obsoleti al momento dell'approvazione, e che, nella maggioranza dei casi, non hanno mai innescato delle reali dinamiche né di tutela attiva dei territori di riferimento, né tantomeno di crescita e sviluppo, essendo il risultato di politiche di dettaglio, dettate da un ambito vasto, che hanno aggregato indifferenziatamente ambiti di per sé difformi e calato regole dall'alto senza reale confronto con l' "anima del luogo".

Tanto premesso, nel seguito si propone un ragionato aggiornamento all'apparato normativo su cui è fondato il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana contenuto nella legge regionale della Campania 27 giugno 1987, al fine di renderlo più aderente e coerente con le evoluzioni legislative statali e regionali succedutesi nel tempo e con le esigenze di tutela attiva dell'ambiente e del paesaggio anche con riferimento alle nuove tecnologie con particolare riferimento ai materiali da costruzione e alle energie rinnovabili.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione economico-finanziaria

La seguente proposta di legge non comporta aggravio di spesa per la Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

**“Revisione P.U.T. Area Sorrentino – Amalfitana – Monti Lattari – Castellammare di Stabia.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35”**

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

On. Dott. Alfonso Longobardi

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 501

21 novembre 2017



Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: “Revisione P.U.T. Area Sorrentino – Amalfitana – Monti Lattari – Castellammare di Stabia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35”

ARTICOLO 1

La legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35 recante “**Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana**” (pubbl. sul B.U.R.C. n. 40 del 20 luglio 1987) e successive modifiche ed integrazioni, è così ulteriormente modificata:

a) Dopo l’ultimo comma dell’articolo 3 (*Efficacia del Piano*) è aggiunto il seguente comma:
“*Il piano urbanistico territoriale disciplina la pianificazione generale dei comuni ed ha efficacia sull’attività di trasformazione edilizia ed urbanistica soltanto attraverso i piani urbanistici comunali e/o intercomunali, fatte salve le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 5.*”

b) All’articolo 5 (*Norme di salvaguardia*) sono apportate le seguenti modifiche:

✓ al comma 1, le parole “*concessioni ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.*”, sono sostituite dalle parole “*permessi di costruire ai sensi del DPR 380/2001.*”;

✓ dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

“*Indipendentemente dal titolo edilizio necessario, il divieto altresì non si applica per il restauro conservativo e per gli altri interventi edilizi come definiti al successivo titolo IV della presente legge, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di cui al medesimo titolo IV, con esclusione:*

- *della ristrutturazione degli edifici per le zone territoriali 1a, 1b, 2, 3, 8, 9 e 13 di cui al successivo articolo 17 ed in tutti i casi di edifici che presentino evidenti caratteri d’interesse storico e/o architettonico;*

- *dell’adeguamento funzionale degli edifici, qualora comportante aumento di cubatura utile, per le zone territoriali 10, 11, 12, 14 e 15 di cui al successivo articolo 17.*”

c) Alla lettera b. del comma 2 dell’articolo 9 (*Proporzionamento del Piano Regolatore Generale: vani residenziali*), tra le parole “*relativo valore*” e “*deve essere*”, sono inserite le parole: “*, ottenuto dalla somma dei fabbisogni di ciascuna abitazione sovraffollata,*”.

d) Al comma 1 dell’articolo 10 (*Proporzionamento del Piano Regolatore Generale: superfici utili terziarie*), tra le parole “*(commercio,*” e “*uffici,*” sono inserite le parole: “*magazzini-depositi, direzionali,*”.

e) Dopo l’ultimo comma del medesimo articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

“*Il mutamento di destinazione d’uso tra differenti categorie d’uso terziarie è da considerarsi non urbanisticamente rilevante ed è pertanto sempre consentito.*”

f) L’articolo 11 (*Proporzionamento del Piano Regolatore Generale: attrezzature pubbliche*), è abrogato.

g) L’articolo 12 (*Attuazione dei Piani Regolatori Generali*) è sostituito dal seguente:



Consiglio Regionale della Campania

"ARTICOLO 12 - Attuazione dei Piani Regolatori Generali

I Piani Regolatori Generali si attuano mediante i Piani esecutivi previsti dalla legislazione vigente e dei Piani di recupero di cui alla Legge n. 457/78 (Piani particolareggiati di esecuzione, Piani di zona ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/71, Piani di lottizzazione convenzionata e Piani per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge 865/71), Piani di Housing Sociale ai sensi della L.R. n. 19/2009.

I Comuni sono obbligati, per l'attuazione dei Piani Regolatori Generali relativamente agli interventi residenziali, al rispetto delle seguenti proporzioni tra l'edilizia residenziale pubblica ed il totale previsto:

- 70% edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;*
- 30% edilizia privata."*

h) Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 (*Anagrafe edilizia*) è aggiunto il seguente comma:

"L'anagrafe edilizia è aggiornata con cadenza decennale dai Comuni per l'aggiornamento del P.U.C. in funzione delle variazioni della popolazione nel corso del decennio."

i) Dopo il comma 2 dell'articolo 15 (*Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche*) sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

"Per la viabilità urbana esistente lo strumento urbanistico generale potrà prevedere interventi di razionalizzazione e/o adeguamento finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e lo scorrimento del traffico veicolare in genere. A tal fine potrà consentirsi di apportare modifiche (traslazioni, allargamenti, piazzole, aree di sosta, parcheggi, etc.) nell'ambito delle fasce di rispetto stradale così come definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Per quanto concerne le strutture portuali e gli approdi esistenti, lo strumento urbanistico generale potrà prevedere interventi di razionalizzazione e adeguamento finalizzati a migliorare la protezione degli abitati e la fruizione degli specchi acquei. A tal fine, verrà consentito apportare modifiche (traslazioni, allungamenti, rifioriture) alle strutture di difesa e ai moli esistenti, sempre che risultino necessarie e compatibili con le azioni di erosione della costa e con le esigenze di tutela paesistica e ambientale."

j) Dopo la lettera f. del comma 1 dell'articolo 19 (*Piani urbanistici esecutivi*) è aggiunta la seguente lettera g.:

"g) i PUA di Housing Sociale di cui alla L.R. n. 19/2009."

k) Al comma 2 del medesimo articolo 19, tra le parole "lettere a), b), c), d), f)," e le parole "sono di iniziativa pubblica" sono inserite le parole: "g)".

l) Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 (*Interventi per nuova ricettività alberghiera ed extra alberghiera*) è aggiunto il seguente comma:

"Per le nuove strutture ricettive, ovvero per quelle eventualmente preesistenti, compreso quelle agrituristiche, potrà consentirsi la realizzazione di piscine pertinenziali, di dimensioni contenute con forme regolari, ai fini del miglioramento della qualità ricettiva, con obbligo di utilizzo per le finiture di coloriture naturali e dai toni tenui che si integrino nel contesto tradizionale dei luoghi. Potrà essere consentita la realizzazione di impianti tecnologici anche con nuova volumetria ove sia dimostrata l'impossibilità di reperirla all'interno di quella esistente. Consentire la realizzazione di adeguamenti funzionali, nel limite massimo del 20% della volumetria esistente di zone cucina,



Consiglio Regionale della Campania

depositi, stirerie, hall.”.

m) L'ultimo comma dell'articolo 23 (*Viabilità*) è sostituito dal seguente:

“ In particolare per gli ampliamenti a valle, appaiono rispondenti alle esigenze paesistiche le murature rivestite con pietrame calcareo a faccia vista ad opera incerta senza stilatura dei giunti; qualora risultassero indispensabili strutture a sbalzo, occorre usare solette rettilinee in senso longitudinale, senza mensole, eventualmente con sagome trasversali curvilinee che si raccordino con i muri di sostegno. I parapetti vanno eseguiti con muretti continui (eventualmente intonacati) senza interruzione a ringhiere o con tubolari di ferro, in pietrame calcareo senza bauletto, ma con sagoma trasversale arrotondata superiormente;

per la viabilità urbana minore:

- la sezione stradale deve essere contenuta nella dimensione minima atta a consentire la realizzazione di una sola corsia per ogni senso di marcia, secondo le norme tecniche di progettazione per tale tipo di strada e in conformità al vigente Codice della Strada, e l'andamento planimetrico deve essere tale da limitare al massimo i movimenti di terra. Può essere consentita, altresì, la realizzazione di strade ad una sola corsia con larghezza inferiore.”.

n) L'articolo 26 (*Tipologie, materiali e tecniche costruttive per la edificazione*) è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 26 - Tipologie, materiali e tecniche costruttive per la edificazione

Per la nuova edificazione dell'Area, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esistenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole.

I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali.

Per la nuova edificazione, nonché per tutti gli interventi su edifici o manufatti esistenti, è fatto obbligo di utilizzo di materiali che, anche grazie all'innovazione tecnologica, garantiscano un elevato livello di inserimento paesaggistico-ambientale e di armonizzazione con il contesto tradizionale del luogo.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico ecc.) che venga eseguita secondo progetti dettagliati e qualificati culturalmente e nel massimo rispetto del contesto paesaggistico-ambientale. In ogni caso tali impianti dovranno essere ubicati in posizione non visibile dalla pubblica via e tali da non contrastare con visuali panoramiche accessibili da luoghi pubblici.

È consentito l'uso di solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura.

Nei casi ove sia obbligo il restauro, tali tecnologie ed altre eventuali potranno essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.”.

o) L'articolo 27 (*Restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico*) è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 27 - Restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico

Per interventi di restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico si intendono gli interventi edilizi definiti all'art. 3, comma 1, lettera c, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed



Consiglio Regionale della Campania

integrazioni.

Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del Decreto L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di restauro sono disciplinati dall'articolo 29 del medesimo D.Lgs. 42/2004."

p) L'articolo 28 (*Manutenzione ordinaria degli edifici*) è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 28 - Manutenzione ordinaria degli edifici

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi definiti all'art. 3, comma 1, lettera a, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

Tali interventi sono consentiti in tutte le zone territoriali di cui al precedente articolo 17."

q) L'articolo 29 (*Manutenzione straordinaria degli edifici*) è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 29 - Manutenzione straordinaria degli edifici

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi edilizi definiti all'art. 3, comma 1, lettera b, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

Tali interventi sono consentiti in tutte le zone territoriali di cui al precedente articolo 17."

r) L'articolo 32 (*Ristrutturazione degli edifici*) è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 32 - Ristrutturazione degli edifici

Per interventi di ristrutturazione degli edifici, ove consentiti, si intendono gli interventi edilizi definiti all'art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni."

s) Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo:

"ARTICOLO 32-bis - Demolizione e ricostruzione, o ripristino, di edifici preesistenti con modifica di sagoma.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di edifici preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, qualora comportanti anche modifica di sagoma, sono consentiti nelle sole zone territoriali 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 di cui al precedente articolo 17."

t) L'articolo 33 (*Adeguamento funzionale degli alloggi*) è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 33 - Adeguamento funzionale degli edifici

L'adeguamento funzionale degli edifici, ove consentito o espressamente richiamato, deve eseguirsi secondo progetti dettagliati e qualificati culturalmente.

Esso è mirato all'adeguamento degli edifici alle norme di settore incidenti sull'attività edilizia, ovvero al miglioramento dei requisiti funzionali ed energetici degli stessi.

L'eventuale aumento volumetrico derivante da detto adeguamento deve essere realizzato in modo da integrarsi spazialmente con la volumetria esistente escludendosi in ogni caso la realizzazione di



Consiglio Regionale della Campania

volumi aggiunti poggiati su pilastri in vista.

I progetti devono documentare esaurientemente - anche con fotografie - lo stato di fatto.”

u) Dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti articoli 33-bis, 33-ter e 33-quater:

“ARTICOLO 33-bis - Mutamento della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante

Il mutamento della destinazione d'uso di edifici o parte di essi, qualora non urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è consentito in tutte le zone territoriali di cui al precedente articolo 17

ARTICOLO 33-ter - Recupero abitativo dei sottotetti esistenti

Per interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti s'intendono gli interventi edilizi definiti agli articoli da 2 a 5 della legge regionale della Campania 28 novembre 2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali interventi, nei limiti e alle condizioni della suddetta legge regionale e norme correlate, sono consentiti in tutte le zone territoriali di cui al precedente articolo 17, in quanto tesi a limitare il consumo di suolo e l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti.

ARTICOLO 33-quater - Realizzazione di parcheggi pertinenziali

Per realizzazione di parcheggi pertinenziali s'intendono gli interventi edilizi definiti all'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 6 della legge regionale della Campania 28 novembre 2001, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la realizzazione di parcheggi pertinenziali:

- come disciplinati dall'art. 9 -comma 1- della legge 122/1989, sono consentiti, nei limiti e alle condizioni dello stesso art. 9 della predetta legge, in tutte le zone territoriali di cui al precedente articolo 17, ad esclusione delle Zone Territoriali 1a, 1b, 2, 3, 8, 9 e 13;

- come disciplinati dall'art. 6 -commi 1, 2 e 6- della legge regionale 19/2001, sono consentiti, nei limiti e alle condizioni dello stesso art. 6 della predetta legge regionale:

- in tutte le zone territoriali di cui al precedente articolo 17, ad esclusione delle Zone Territoriali 1a, 1b, 2, 3, 8, 9 e 13, se rientranti nelle casistiche del comma 1 art. 6 L.R. 19/2001;

- nelle zone territoriali 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 di cui al precedente articolo 17, se rientranti nelle casistiche del comma 2 art. 6 L.R. 19/2001;

- nelle zone territoriali 4, 5, 6 e 7 di cui al precedente articolo 17, se rientranti nelle casistiche del comma 6 art. 6 L.R. 19/2001.”

v) Infine, al comma 1 dell'articolo 34 (*Muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli*), sono apportate le seguenti modifiche:

✓ tra le parole “possono essere” e “rifatti soltanto”, sono inserite le parole “realizzati o”, e tra le successive parole “di quelli” e “esistenti.” sono inserite le parole “analoghi già”;

✓ alla fine è aggiunto il seguente periodo: “I nuovi muri di sostegno possono essere costruiti solo con un'altezza fuori terra di non più di 50 cm realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica a servizio solo del terreno agricolo da coltivare.”